Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Giovedì, 11 dicembre 1930 - ANNO IX — **Numero 287**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1870.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1543.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Armo, Moano, Arzeno d'Oneglia, Cartari e Calderara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1928, n. 1862, con il quale i comuni di Armo e Moano sono stati aggregati a quello di Pieve di Teco; nonchè il R. decreto 24 gennaio 1929, n. 183, con il quale la frazione Arzeno d'Oneglia del comune omonimo e la frazione Cartari del comune Cartari e Calderara sono state aggregate al comune di Cesio, la frazione San Bartolomeo del comune di Arzeno d'Oneglia è stata aggregata al comune di Caravonica, le frazioni Calderara e Siglioli del comune di Cartari e Calderara sono state aggregate rispettivamente ai comuni di Pieve di Teco e di Vessalico;

Viste le deliberazioni del 15 marzo 1930, del 21 marzo 1930, del 2 maggio 1930 e del 10 maggio 1930, rispettivamente dei podestà di Pieve di Teco, di Vessalico, di Cesio e di Caravonica, con le quali si chiede che siano soppressi gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Armo, Moano, Arzeno d'Oneglia, Cartari e Calderara e che i territori degli ex comuni di Armo e Moano e della frazione Calderara dell'ex comune di Cartari e Calderara siano sottoposti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del comune di Pieve di Teco, quello della frazione Siglioli dell'ex comune di Cartara e Calderara sia sottoposto alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del comune di Vessalico, quelli delle frazioni Arzeno d'Oneglia dell'ex comune omonimo e Cartari dell'ex comune di Cartari e Calderara siano sottoposti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del comune di Cesio, quello della frazione San Bartolomeo dell'ex comune di Arzeno d'Oneglia sia sottoposto alla giurisdizione del comune di Caravonica;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni d'Armo, Moano, Arzeno d'Oneglia, Cartari e Calderara sono soppressi.

I territori degli ex comuni di Armo e Moano e della frazione Calderara sono sottoposti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del comune di Pieve di Teco.

Il territorio della frazione Siglioli è sottoposto alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del comune di Vessalico.

I territori delle frazioni Arzeno d'Oneglia e Cartari sono sottoposti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del comune di Cesio.

Il territorio della frazione San Bartolomeo è sottoposto alla giurisdizione dell'ufficio di concilazione del comune di Caravonica.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1871.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1547.**

Partecipazione di alcuni Enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, per la propaganda granaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno agrario 1930-31, gli Enti di carattere nazionale appresso elencati sono chiamati a partecipare alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313.

Ai detti Enti sono assegnati, a carico del cap. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1930-31, i contributi statali, per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

al Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli, lire 150.000;

alla Federazione tra le Associazioni del clero in Italia, L. 25.000;

all'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria, L. 25.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 41. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1872.

REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. **1548.**

Approvazione ed esecutorietà della convenzione 11 ottobre 1930 stipulata con la « Società anonima tramvie del Friuli » per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della tramvia extraurbana a trazione elettrica Bivio Cassacco-Tarcento, quale prosecuzione della esistente tramvia Udine-Bivio Cassacco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 9 luglio 1920, con la quale la « Società tramvie del Friuli » con sede in Udine, chiede la concessione — senza sussidio governativo — della costruzione e dell'esercizio della tramvia extraurbana a trazione elettrica Bivio Cassacco-Tarcento, quale prosecuzione della esistente tramvia Udine-Bivio Cassacco;
Vista la convenzione all'uopo stipulata l'11 ottobre 1930-VIII fra il delegato del Ministero delle comunicazioni ed il rappresentante della Società anzidetta;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 11 ottobre 1930-VIII, stipulata fra il delegato del Ministero delle comunicazioni ed il rappresentante della « Società anonima tramvie del Friuli » con sede in Udine, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio — senza sussidio governativo — della tramvia extraurbana a trazione elettrica Bivio Cassacco-Tarcento, quale prosecuzione della esistente tramvia Udine-Bivio Cassacco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 42. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1873.

REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. 1549.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione 11 ottobre 1930, stipulata con la Società in nome collettivo Fratelli Ghigo fu Pietro « Società Trazione Elettrica Piemontese (S.T.E.P.) » per la concessione a quest'ultima della elettrificazione della tramvia extraurbana a vapore Torino-Pianezza e diramazione per Druent e Venaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 23 ottobre 1929-VII, con la quale dalla Società in nome collettivo Fratelli Ghigo fu Pietro, « Società Trazione Elettrica Piemontese (S.T.E.P.) », viene chiesto di trasformare a trazione elettrica la tramvia extraurbana a vapore Torino-Pianezza e diramazione per Druent e Venaria;

Vista la convenzione all'uopo stipulata l'11 ottobre 1930-VIII, fra il delegato del Ministero delle comunicazioni ed il rappresentante della Società anzidetta;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 11 ottobre 1930-VIII stipulata fra il delegato del Ministero delle comunicazioni ed il rappresentante della Società in nome collettivo Fratelli Ghigo fu Pietro « Società Trazione Elettrica Piemontese (S.T.E.P.) » per la concessione, a quest'ultima, della elettrificazione — senza sussidio governativo — della tramvia extraurbana a vapore Torino-Pianezza e diramazione per Druent e Venaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1874.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1930, n. 1551.

Omologazione del regolamento per l'imposta di cura nel territorio della stazione di cura, soggiorno e turismo di Fano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel territorio di quella stazione di cura, soggiorno e turismo, predisposto dal podestà di Fano con deliberazioni del 6 maggio 1929, n. 104, e del 21 gennaio 1930, n. 12, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente il 12 giugno 1929 e 5 marzo 1930;

Veduta la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 763, nonchè il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765;

Udito il parere del Consiglio di Stato del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento predetto, che, vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti farà parte integrante del presente decreto, è omologato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 45. — MANCINI.

Regolamento per l'imposta di cura nel comune di Fano.

Art. 1.

E' istituita nel comune di Fano l'imposta di cura di cui al R. decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765, la quale viene applicata con le norme che disciplinano la tassa di soggiorno a' sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863, e del R. decreto 6 maggio 1920, n. 768.

Art. 2.

Sono soggette alla imposta di cura tutte le persone nazionali o straniere che nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno si recano nel Comune tanto a scopo di cura quanto a scopo di svago o di soggiorno e vi dimorano per non meno di cinque giorni consecutivi od interrotti da brevi assenze.

Si presume che le persone vi si rechino a scopo di cura, di svago o di soggiorno, quando non dimostrino che vi si recano a scopo di studio e di lavoro oppure per assumervi stabilmente dimora.

L'imposta è dovuta dalla stessa persona una volta sola durante il periodo suddetto.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa:

a) coloro che hanno la effettiva dimora abituale nel comune di Fano e che quivi sono soggetti alla tassa di famiglia o complementare sul reddito;

b) gli indigenti, compresi quelli che usufruiscono della cura a spese dello Stato, della Provincia e dei Comuni, nonchè di Istituzioni pubbliche o private di beneficenza;

c) i sanitari e le loro famiglie. Tra i sanitari si intendono compresi i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti e le ostetriche. Le famiglie si intendono costituite dal marito, dalla moglie, dai figli e dai genitori conviventi;

d) i militari di truppa dell'Esercito, dell'Armata, della Aeronautica e della M.V.S.N. inviati alla cura per disposizioni delle rispettive autorità;

e) i pensionati di guerra per lesioni od imperfezioni ascritte alla prima e seconda categoria;

f) gli albergatori ed il personale d'albergo;

g) i diplomatici esteri debitamente accreditati.

Art. 4.

Le persone di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 per essere ammesse a godere dell'esenzione debbono esibire all'ufficio comunale che gestisce la imposta di cura, un certificato del podestà del Comune di provenienza attestante la loro iscrizione nell'elenco degli aventi diritto alla assistenza sanitaria ai sensi della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e del relativo regolamento.

Le persone di cui alla lettera *e*) del detto art. 3 debbono produrre il libretto di pensione.

Le persone delle altre categorie del precedente articolo debbono dimostrare con apposite attestazioni delle competenti autorità il titolo comprovante il diritto alla esenzione.

Quando ne sia riconosciuta la regolarità, i documenti esibiti sono ritirati dall'ufficio comunale il quale rilascia una speciale tessera individuale di esenzione.

Tali tessere sono distaccate da apposito registro a matrice e tagliando, sono nominative e con numerazione progressiva.

Art. 5.

Agli effetti dell'imposta di cura il Comune è diviso in tre categorie e cioè:

Prima categoria: L. 30 per persona.

Comprende tutte le abitazioni, alberghi e pensioni situati a mare dall'Arzilla al porto canale, tutte le ville di lusso ovunque situate e da stabilirsi con ruolo annuale.

Seconda categoria: L. 20 per persona.

Comprende tutte le abitazioni, alberghi e pensioni nella restante zona compresa fra il porto e l'Arzilla (escluse le ville di lusso) nonchè gli alberghi Torrette, Fonti di Carignano e Moro Nolfi.

Terza categoria: L. 15 per persona.

Comprende le abitazioni esistenti in tutte le altre località del Comune che non appartengono alla prima e seconda categoria.

Pei fanciulli di età inferiore ai 12 anni e per i domestici, la tariffa, tanto di prima quanto di seconda o terza categoria, è ridotta alla metà.

Il capo di famiglia è responsabile del pagamento della imposta anche per tutti gli altri membri della famiglia e per i domestici.

Art. 6.

Il computo delle giornate di presenza viene fatto sulle risultanze del registro generale del movimento dei forestieri tenuto dall'ufficio comunale. Nelle giornate di presenza non sono computati il giorno di arrivo se questo avviene nelle ore pomeridiane nè quello di partenza se questa ha luogo nelle ore antimeridiane.

Art. 7.

Tutti indistintamente i proprietari e conduttori di alberghi, locande, ospizi, pensioni, ecc., camere ammobiliate, oltre all'obbligo della denuncia stabilita dalla legge di pubblica sicurezza sono tenuti a notificare quotidianamente all'ufficio municipale, mediante moduli forniti dall'ufficio stesso, il giorno e l'ora dell'arrivo e quello della partenza di ogni forestiero, indicandone nome e cognome, paternità, domicilio, età, professione e luogo di provenienza. Da tali denuncie saranno, a cura dell'ufficio comunale, desunti i nomi dei forestieri in arrivo e trascritti in apposito registro generale del movimento dei forestieri.

Art. 8.

La riscossione dell'imposta per gli ospiti dimoranti in ville, appartamenti e camere ammobiliate, è eseguita direttamente dal Comune per mezzo dei propri agenti.

Per quelli invece che scenderanno negli alberghi, pensioni, ospizi, locande, ecc., la riscossione della tassa è affidata ai proprietari e direttori degli esercizi sotto la loro piena responsabilità.

La riscossione della imposta verrà fatta mediante bollettari e tessere (a madre e figlia e contromatrice) con numerazione progressiva, visto del podestà e timbrati con lo stemma del Comune.

I bollettari sono consegnati ai proprietari e direttori di alberghi, pensioni e locande ai quali è affidata la riscossione, nella quantità indicata nelle richieste scritte che i direttori stessi rivolgeranno al Comune.

Art. 9.

La tessera quietanzata è individuale.

Tanto la tessera quietanzata quanto quelle rilasciate a titolo di esenzione devono essere conservate dai rispettivi titolari per le eventuali esibizioni a richiesta degli agenti municipali.

Esse non possono essere cedute ad altre persone.

Le une e le altre debbono contenere la indicazione del nome, cognome e domicilio del titolare, nonchè della imposta pagata ovvero del titolo di esenzione.

Art. 10.

I bollettari sono di specie e colorazione diversa a seconda che si riferiscono alle categorie di contribuenti.

Art. 11.

Tanto gli esercenti ai quali è affidata la riscossione, quanto gli agenti riscuotitori dovranno trasmettere giornalmente all'ufficio municipale l'elenco nominativo delle tessere riscosse con le relative contromatrici nonchè quelle delle persone che abbiano fornito la prova della conseguita esenzione.

In base a tali elenchi, si effettueranno nel registro generale del movimento dei forestieri, di fronte a ciascun nome, le indicazioni dell'avvenuto pagamento e del titolo della conseguita esenzione e del numero delle tessere rilasciate per l'uno o per l'altro motivo.

Art. 12.

Gli agenti municipali incaricati della riscossione sono obbligati ad effettuare il versamento delle somme riscosse, tutti i giorni presso il tesoriere comunale.

A tale uopo l'ufficio municipale addetto alla gestione di imposta di cura emetterà giornalmente gli ordini d'incasso a carico dei signori riscuotitori ed a favore del tesoriere suddetto.

Art. 13.

Sugli stati generali di riscossione, desunti dal registro del movimento dei forestieri, controllati in confronto degli elenchi di cui all'art. 11, si formerà ogni 10 giorni una

nota di accertamento delle imposte riscosse e non versate dagli esercenti. Tale nota, dopo ottenuto il visto di esecutorietà da parte del Regio prefetto della Provincia, verrà trasmessa all'esattore comunale per l'incasso a carico degli esercenti medesimi.

Al termine di 15 giorni dal ricevimento della nota di accertamento l'esattore procederà all'incasso delle imposte che non fossero state versate a tempo e ciò con i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle tasse comunali.

Gli incassi effettuati dal tesoriere comunale, saranno imputati a favore dello stanziamento attivo iscritto nel bilancio comunale alla contabilità speciale per la imposta di cura, nè saranno possibili storni o trasporti di fondi da questa contabilità speciale al bilancio del Comune.

Art. 14.

Gli agenti riscuotitori del Comune, saranno retribuiti ad aggio, in misura non superiore al 3 per cento dell'intero ammontare.

Art. 15.

L'accertamento a carico dei forestieri dimoranti nelle case private verrà fatto a cura dell'ufficio comunale in confronto di tutti coloro i quali dimoranti nel Comune a scopo di cura, di svago e di soggiorno per non meno di cinque giorni, non esibiscano la prova di avere pagato l'imposta di cura ai proprietari o direttori di esercizi cui è affidata la riscossione oppure dimostrino di trovarsi in una delle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Trascorso il quinto giorno di dimora l'ufficio comunale farà notificare a mezzo dell'agente riscuotitore al contribuente singolo o al capo di famiglia l'imposta accertata invitandolo ad eseguire immediatamente il pagamento nelle mani dell'agente stesso.

I contribuenti che non abbiano ottemperato all'invito saranno inclusi nella nota di accertamento per la procedura di cui all'art. 13.

Art. 16.

Gli agenti municipali hanno anche facoltà di indagini dirette per l'accertamento dell'imposta di cura.

Essi possono chiedere la esibizione da parte dei forestieri della tessera comprovante il pagamento o il diritto alla esenzione e, all'occorrenza, provvedere direttamente alla riscossione qualora risulti che il contribuente sia indebitamente sfuggito al pagamento.

Art. 17.

Gli agenti del Comune, allo scopo dell'applicazione della imposta di cura, hanno altresì facoltà di esaminare i registri prescritti dalla legge di pubblica sicurezza e qualora riscontrassero qualche infrazione ne faranno rapporto alla autorità competente, per gli eventuali provvedimenti.

Art. 18.

Agli effetti dell'imposta di cura il Comune potrà essere suddiviso in diverse zone da stabilirsi anno per anno dall'amministrazione municipale.

La riscossione della tassa sarà effettuata per ogni zona da uno o più agenti comunali in base alle proposte da farsi all'inizio di ogni stagione dalla Direzione del servizio di esazione della imposta di cura.

La riscossione delle somme che i direttori degli alberghi, delle pensioni, ecc., incassano dai rispettivi clienti, sarà effettuata a mezzo dell'agente addetto alla zona nella quale sono situati l'albergo, la pensione, ecc., oppure a uno speciale incaricato a seconda di quanto sarà disposto dalla Direzione dei servizi.

Art. 19.

I proventi della imposta di cura sono devoluti per tre quarti alla Azienda per l'amministrazione della stazione di cura e di soggiorno la quale deve provvedere ai bisogni dell'Azienda giusta le disposizioni del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e per un quarto a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia a norma del R. decreto-legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Art. 20.

I proventi della imposta di cura possono anche essere destinati a garantire il pagamento delle rate di mutui che dovessero contrarsi per l'esecuzione di opere straordinarie e per l'estinzione di passività onerose in relazione a quanto è disposto dall'art. 16 del R. decreto 15 aprile 1926, n. 765.

Art. 21.

I ricorsi contro l'applicazione della imposta di cura saranno prodotti, in prima istanza, alla Commissione comunale entro 20 giorni dalla data di intimazione di pagamento, e, in grado di appello, alla Giunta provinciale amministrativa entro 20 giorni dalla data della notificazione della decisione della predetta Commissione.

Qualora l'interessato abbia cessato di dimorare nel Comune prima delle relative decisioni, queste gli saranno comunicate per mezzo del podestà del Comune in cui egli risiede.

L'accoglimento del ricorso importa il rimborso della imposta indebitamente pagata.

Art. 22.

I contravventori al presente regolamento e coloro che con frode o false dichiarazioni cercano di sottrarsi al pagamento dell'imposta come anche i tenutari di alloggi clandestini, saranno puniti a norma di legge senza pregiudizio dell'imposta dovuta.

Art. 23.

Ogni anno durante il periodo balneare il Comune renderà di pubblica ragione le norme che disciplinano il pagamento dell'imposta di cura. Agli albergatori, ai conducenti di pensioni ed a tutti coloro che danno alloggio al forestiero, è fatto obbligo di tenere affisso permanentemente l'estratto del regolamento per la imposta di cura che sarà fornito gratuitamente dal Comune.

Art. 24.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento saranno applicate le norme della legge comunale e provinciale, del relativo regolamento e quelle di altre leggi e regolamenti in vigore.

Il regolamento sopra trascritto, approvato con deliberazioni podestarili n. 104 del 6 maggio 1929 e n. 12 del 21 gennaio 1930, approvate rispettivamente dalla Giunta provinciale amministrativa nelle sedute 12 giugno 1929 e 5 mar-

zo 1930, come ai rescritti nn. 5708 e 18107, è stato pubblicato ai termini dell'art. 129 del regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, per 15 giorni consecutivi dal 10 marzo 1930 al 20 marzo 1930, senza opposizioni.

Fano, 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Il segretario capo: *Feliziani.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1875.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1555.

Proroga di termini relativi ad una operazione di mutuo autorizzata a favore della provincia di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 novembre 1928, n. 2677, per effetto della quale la Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice degli Istituti di previdenza, è stata autorizzata a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo, una somma fino alla concorrenza di L. 4.200.000 per mutuarla alla provincia di Ragusa, con la condizione che il conto corrente dovesse essere chiuso al 31 dicembre 1928;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1142, contenente proroga dei termini relativi all'operazione suddetta;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di un'ulteriore proroga al riguardo;

Visto il disposto dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata sino al 31 dicembre 1931 la data di chiusura del conto corrente di cui alla legge 22 novembre 1928, n. 2677.

L'ammortamento del debito dell'ente mutuatario verso la Cassa depositi e prestiti quale amministratrice degli Istituti di previdenza avrà inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo alla chiusura del conto corrente.

Per quanto non è regolato dal presente decreto restano ferme le disposizioni della legge 22 novembre 1928, n. 2677, e del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1142.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 49. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1876.

REGIO DECRETO 13 novembre 1930, n. 1554.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio ad emettere cartelle edilizie in corrispettivo di mutui ipotecari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, con il quale la Società anonima « Istituto nazionale di credito edilizio », con sede in Roma, fu autorizzata ad esercitare il credito edilizio;

Visto il R. decreto 8 luglio 1929, n. 1338, che stabiliva in L. 190.000.000 il limite massimo della circolazione delle cartelle edilizie emesse dall'Istituto stesso;

Visto lo statuto della suindicata Società, approvato con il citato R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

Considerato che attualmente il capitale della Società stessa ammonta a L. 25.000.000 interamente versate e che la medesima ha un complesso di crediti ipotecari in contanti di L. 12.955.765,95 e cioè per un importo superiore alla metà del capitale anzidetto;

Vista la domanda in data 1° ottobre 1930 dell'anzidetta Società;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, con cui le attribuzioni già assegnate al soppresso Ministero dell'economia nazionale in materia di credito edilizio e di credito fondiario sono state demandate al Ministero delle finanze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società anonima « Istituto nazionale di credito edilizio », con sede in Roma, avente un capitale versato di lire 25.000.000 ed un complesso di crediti ipotecari in contanti per la somma di L. 12.955.765,95 è autorizzata ad emettere cartelle edilizie in corrispettivo di mutui ipotecari, fatti in conformità alle disposizioni vigenti per le operazioni del predetto Istituto, per un ammontare complessivo non maggiore di L. 250.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 novembre 1930 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 48. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1877.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1930, n. 1558.

Concessione di un mutuo alla Società anonima « Silurificio Whitehead » di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere affinchè il « Silurificio Whitehead » di Fiume possa far luogo a lavori di protezione del suo stabilimento, la cui attività interessa anche la difesa nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere alla Società anonima « Silurificio Whitehead » di Fiume, con sede in Fiume, un mutuo di L. 3.500.000, da destinare esclusivamente a copertura delle spese occorse per la ricostruzione della diga del porticciuolo antistante al suo stabilimento, e per la riparazione delle rive interne nel porticciuolo stesso, danneggiate dai marosi.

Il mutuo sarà ammortizzato in 30 annualità posticipate, a partire dal 1° ottobre 1930, all'interesse annuo del 3%. Le rate annuali di ammortamento saranno comprensive della quota di capitale e degli interessi.

La Società mutuataria ha la facoltà di riscattare il suo debito in qualunque momento.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate, anche in deroga di vigenti disposizioni di legge, le norme per la esecuzione del presente decreto, per la provvista del fondo occorrente e per le conseguenti variazioni di bilancio, per le garanzie da prestarsi dalla Società per la restituzione della somma mutuata e dei relativi interessi, nonchè per la effettiva erogazione del mutuo al preciso ed unico scopo per cui esso è concesso; e per tutte le altre modalità e condizioni inerenti al mutuo stesso.

Nel caso che le garanzie date dalla Società debitrice vengano, per qualsiasi ragione, a risultare insufficienti, il ricupero del credito del Tesoro avrà anche privilegio speciale su tutte le attività della mutuataria, e potrà essere effettuato con la procedura della riscossione delle imposte dirette.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 52. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1878.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1930, n. 1579.

Provvedimenti per la città di Napoli e per i Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti a favore della città di Napoli e dei Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I proprietari dei fabbricati siti nei Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno, che abbiano riportato danni attribuibili a ripercussione del movimento tellurico del 23 luglio 1930, possono contrarre con la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli mutui di favore, a norma degli articoli seguenti, per far fronte alla spesa dei relativi lavori di riparazione o di ricostruzione.

Il mutuo può avere la durata massima di anni 30 e lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi in ragione del 3 per cento del capitale mutuato.

Per tale scopo e per quelli indicati agli articoli 5, 6, 7 e 10 del presente decreto è aumentato di L. 1.500.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930-VIII, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-31.

Art. 2.

La Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli è autorizzata ad accordare con le norme di suo istituto i mutui di cui all'articolo precedente sino all'ammontare di L. 50.000.000.

Art. 3.

L'ammontare della spesa ammissibile al contributo statale è stabilito con provvedimento dell'Alto Commissario o del Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, secondo la rispettiva competenza territoriale e sentiti i rispettivi Comitati tecnici.

L'Alto Commissario o il Provveditore alle opere pubbliche procederà, d'intesa coll'Istituto mutuante, alle verifiche dello stabile danneggiato e alla perizia dei lavori da eseguire.

Per la concessione del mutuo si applicano le norme di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'ipoteca, che la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ha diritto di iscrivere a garenzia dei mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 1, è valida verso tutti con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra sull'area, sull'intero edificio riparato o ricostruito e sulle relative pertinenze e dipendenze.

In caso di sospensione di pagamento delle rate di ammortamento del mutuo concesso, la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, salva la facoltà di esproprio dell'immobile ipotecato, avrà diritto di sostituirsi al proprietario nella riscossione dei redditi di qualsiasi genere dell'immobile o parte di immobile oggetto del mutuo, con privilegio di fronte ad ogni creditore, eccezione fatta per lo Stato e per ogni altro ente creditore per imposte.

Art. 5.

La disposizione dell'art. 4 del presente decreto non si applica alle cooperative edilizie che hanno ottenuto il contributo statale.

Per esse i lavori che il Ministero dei lavori pubblici riterrà necessari per riparare i danni prodotti dal terremoto, saranno eseguiti, in quanto ve ne sia la possibilità, con le rimanenze dei mutui già concessi e con i fondi rappresentanti per legge l'accantonamento per le manutenzioni straordinarie.

In caso di necessità, la Cassa depositi e prestiti o gli altri enti o istituti che hanno concesso i detti mutui sono autorizzati ad accordare mutui suppletivi per la somma strettamente occorrente con contributo statale nel pagamento degli interessi, con le norme e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia popolare e economica.

Il contributo statale di cui nel presente articolo graverà sul limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 6.

Nel caso di lavori di riparazione o di ricostruzione di edifici, per i quali siano vigenti mutui contratti con Istituti di credito fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli stessi Istituti.

Qualora, entro un mese dalla data della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, che è autorizzato a concederlo con le norme di suo istituto ed a tutti gli effetti dei precedenti articoli.

Art. 7.

Le Provincie, i Comuni e gli enti morali aventi scopo di beneficenza, per la riparazione o la ricostruzione dei loro edifici, possono contrarre mutui secondo le norme dei precedenti articoli.

Quando si tratti di edifici, sui quali gravino ipoteche a favore della Cassa depositi e prestiti, la Cassa medesima è autorizzata a fare essa stessa i mutui per i lavori di riparazione o di ricostruzione.

Art. 8.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli ed il Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, a seconda della rispettiva competenza territoriale, provvedono:

a) alla liquidazione delle spese urgenti di assicurazione di fabbricati;

b) alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico dello Stato;

c) alla concessione di sussidi in misura non superiore al 50 % della spesa necessaria per la riparazione o per la ricostruzione degli edifici pubblici degli enti locali e degli edifici di uso pubblico, quando non riconoscano l'opportunità di autorizzare la contrattazione di mutui a' termini del precedente articolo;

d) alla eventuale concessione di sussidi a privati nei casi nei quali il danno non risulti superiore a L. 10.000 ed a loro giudizio insindacabile non riconoscano l'opportunità di autorizzare la concessione dei mutui previsti dal presente decreto.

All'uopo è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 15.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32.

Art. 9.

L'Istituto per le case popolari di Napoli è autorizzato a contrarre mutui per l'ammontare di L. 20.000.000 con la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli o con altri Istituti di credito secondo le disposizioni in vigore per l'edilizia popolare, per lo sviluppo del proprio programma di costruzioni nella città di Napoli ed eventualmente anche in altri Comuni della Provincia. Lo Stato concorre al pagamento degli interessi di detti mutui in ragione del 2% del capitale mutuato.

All'uopo è aumentato di L. 400.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-31.

Art. 10.

Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata, nonchè degli edifici di pertinenza delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali aventi scopi di beneficenza, nei Comuni delle provincie di Avellino, Benevento, Bari, Foggia e Potenza non compresi negli elenchi di cui all'art. 30 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 a 7 del presente decreto, restando demandati ai Provveditori alle opere pubbliche competenti pel territorio i provvedimenti relativi alla determinazione dell'ammontare della spesa ammissibile al contributo statale.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici sarà provveduto al riparto dei fondi autorizzati col presente decreto tra l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli ed i Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni in dipendenza del presente decreto.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici, saranno emanate le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

L'esonero suddetto si estende, per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai contratti

di mutuo che saranno stipulati a norma dei precedenti articoli, nonchè alle correlative iscrizioni ipotecarie, fatta eccezione per la tassa di bollo sulle cambiali e per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai mutui e rispettive garenzie, di cui al precedente art. 5.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 73. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1879.

REGIO DECRETO 24 novembre 1930, n. 1557.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio 1925-26 al bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 22, che autorizza la spesa di L. 40.000.000 per la costruzione e l'arredamento di un ospedale nella città di Napoli, ripartendo tale somma in quattro rate annue, di L. 10.000.000 ciascuna, da inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze mediante prelevamento dal fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Ritenuto che, con Regi decreti 7 aprile 1927, n. 518, e 1° maggio 1930, n. 541, vennero per siffatto oggetto autorizzate assegnazioni, al bilancio del Ministero delle finanze, per complessive L. 20.000.000;

Ritenuta la necessità di far luogo all'assegnazione della terza rata di L. 10.000.000;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al fondo inscritto al capitolo n. 543 (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è apportata la diminuzione di L. 10.000.000.

Al conto dei residui del capitolo n. 390 (aggiunto) « Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'arredamento di un ospedale in Napoli (R. decreto 6 gennaio 1927, n. 22 - Spesa ripartita - 3ª delle quattro rate) » dello stato di previsione medesimo, è inscritta la somma di L. 10.000.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua ratifica, col disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1930-31.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 51. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1880.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1537.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Salle.

N. 1537. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di seconda categoria di Salle è trasformato a favore della Congregazione di carità del luogo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1930 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1881.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1538.

Erezione in ente morale dell'« Asilo Materno » di Bergamo.

N. 1538. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Asilo Materno » di Bergamo viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione degli Istituti ospitalieri di detto Comune, e ne è approvato, con modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1930 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1882.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1539.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Pasturo.

N. 1539. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Pasturo (Como) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1930 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1883.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1540.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Sozzago.

N. 1540. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile nel comune di Sozzago (Novara) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1884.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. 1544.

Erezione in ente morale della « Fondazione lasciti del Duca di S. Pietro » a favore del 1°, 2° e 3° reggimento granatieri di Sardegna.

N. 1544. R. decreto 9 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione lasciti del Duca di San Pietro » costituita col capitale nominale di lire 208,900 e destinata a favore del 1°, del 2° e del 3° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1885.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. 1545.

Modificazione dell'art. 7 dello statuto della « Fondazione Adriano Lobetti Bodoni ».

N. 1545. R. decreto 9 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene modificato l'art. 7 dello statuto organico della « Fondazione Adriano Lobetti Bodoni » approvato con R. decreto 5 febbraio 1920, n. 388.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1930.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana ad istituire una agenzia in Milano ed una in Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Commerciale Italiana, società anonima con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una agenzia in Milano al corso Vittorio Emanuele, nel palazzo delle Assicurazioni generali di Venezia, ed una agenzia in Genova in via XX Settembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(7420)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/1029/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vodopivec Antonio fu Michele, nato a Trieste il 28 maggio 1867 e residente a Trieste, via Belpoggio, n. 7, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Vodopivec nata Kutianski fu Bartolomeo, nata il 29 gennaio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6094)

N. 11419/1024/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vodopivec Alessandro Rodolfo fu Francesco, nato a Montespino il 31 marzo 1876 e residente a Trieste, Scorcola Pendice, 418, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Teresa Vodopivec nata Saksida di Antonio, nata il 2 ottobre 1882, moglie;
2. Lidia di Alessandro, nata il 26 dicembre 1909, figlia;
3. Rodolfo di Alessandro, nato il 13 agosto 1912, figlio;
4. Bruna di Alessandro, nata il 9 giugno 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6095)

N. 11419/1027/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vodopivec Antonio fu Michele, nato a Dol-Grande il 20 settembre 1877 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1017, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Vodopivec nata Cunja fu Giovanni, nata il 9 maggio 1879, moglie;
2. Mario di Antonio, nato il 20 agosto 1905, figlio;
3. Antonia Maria di Antonio, nata il 16 gennaio 1907, figlia;
4. Romano Giuseppe di Antonio, nato il 14 marzo 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6096)

N. 11419/1025/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vodopivec Amilcare di Antonio, nato a Graz il 17 giugno 1900 e residente a Trieste, via Belpoggio, n. 7, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Sofia Vodopivec nata Trautner di Giuseppe, nata il 1° febbraio 1894, moglie;
2. Alessandro Antonio Slobodin di Amilcare, nato il 15 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6097)

N. 11419/1028/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Jelcic di Giuseppe vedova Vodopivec, nata a Trieste il 7 ottobre 1881 e residente a Trieste, Barcola, 117, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Miroslavo fu Antonio, nato il 28 gennaio 1909, figlio;
2. Vladimiro fu Antonio, nato l'8 luglio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6098)

N. 11419/1031/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vodopivec Antonio di Antonio, nato a Trieste il 26 ottobre 1896 e residente a Trieste, via Madonnina, n. 38, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Vodopivec nata Sardoc di Giuseppe, nata il 15 marzo 1900, moglie;
2. Bianca di Antonio, nata il 20 giugno 1923, figlia;
3. Licio di Antonio, nato il 13 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6099)

N. 11419/1026/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vodopivetz Giovanna fu Andrea, nata a Trieste il 3 ottobre 1880 e residente a Trieste, Guardiella, 628, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua »

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6100)

N. 11419/2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Maurig fu Martino, nato a Ossek il 12 gennaio 1970 e residente a Fogliano, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio di Vincenzo, nato il 3 gennaio 1896, figlio.
2. Carlo di Vincenzo, nato il 3 marzo 1897, figlio.
3. Emilia di Vincenzo, nata il 15 febbraio 1899, figlia.
4. Luigi di Vincenzo, nato il 22 dicembre 1904, figlio.
5. Serafino di Vincenzo, nato il 24 dicembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6101)

N. 11419/3.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virgilio Maurig di Vincenzo, nato a Fogliano il 14 marzo 1901 e residente a Fogliano, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Maurig nata Petean di Giacomo, nata il 15 gennaio 1905, moglie;
2. Frida di Virgilio, nata il 15 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

ERRATA-CORRIGE

al supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *del Regno, n.* 280 *del* 2 *dicembre* 1930-IX, *contenente il Bollettino delle estrazioni dei premi assegnati ai buoni del Tesoro novennali.*

A pagina 8, nella intestazione che precede l'elenco dei numeri relativi ai buoni della *ottava* serie sorteggiati, la indicazione della scadenza alla quale riferiscesi la 8ª estrazione deve essere rettificata, sostituendo le parole « 15 maggio 1930 » con quelle « 15 novembre 1930 ».

(7436)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione 31 ottobre 1930 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.292.759.128, 06	+ 58
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3.159.925.993, 32		— 336 030
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.581.015.019, 74		+ 184.405
		4.740.941.013, 06	— 151.625
Riserva totale . . . . . L.		10.033.700.141, 12	— 151.567
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.788.165.174, 04	—
Cassa . . . . »		606.462.919, 37	— 116.293
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.767.781.874, 85	— 24.058
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.398.205, 30	— 809
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.519.363.075, 60		— 4.471
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 882.227 —		— 46
		1.520.245.302, 60	— 4.517
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.162.993.347, 59	+ 159
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 175.984.536, 16		— 6.776
altri	» 94.162.320, 65		+ 2.511
		270.146.856, 81	— 4.265
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		526.950.356, 21	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		161.032.190, 65	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		630.517.590, 24	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 74.360.783, 79		—
Impiego fondo pensioni	» 202.978.259, 72		—
Debitori diversi	» 1.670.796.961, 85		+ 313.213
		2.010.621.005, 36	+ 313.213
Spese . . . . L.		146.507.138, 45	+ 1.316
L.		21.829.522.102, 59	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26.923.056.073, 29	+ 62.167
L.		48.752.578.175, 88	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		216.002.893, 49	— 430
TOTALE GENERALE . . . . L.		48.968.581.069, 37	—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(5075)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

novembre 1930 (IX)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione 31 ottobre 1930 (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti . . . L.		15.724.028.000 —	—	13.907
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . »		382.612.008, 88	—	23.737
Depositi in conto corrente fruttifero . . . »		1.128.431.200, 94	—	164.218
Conto corrente del Regio tesoro . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . L.		17.535.071.209, 82	—	201.862
Capitale . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti passivi . . . »		14.693.097, 15	—	3.528
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		1.833.237.979, 33	+	329.887
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni) . . . »		500.000.000 —		—
Conto corrente della Cassa autonoma di ammortamento del Debito Pubblico interno. »		172.425.047, 28	—	24.296
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . L.	75.059.512, 16			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . »	678.672.132, 05		—	99.050
		799.731.644, 21	—	99.050
Rendite . . . L.		341.863.124, 80	+	12.028
Utili netti dell'esercizio . . . »		—		—
L.		21.829.522.102, 59		—
Depositanti . . . »		26.923.056.073, 29	+	62.167
L.		48.752.578.175, 88		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		216.002.893, 49	—	430
TOTALE GENERALE . . . L.		48.968.581.069, 37		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57,22 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPEPI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1917, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	493515	Giannettini Mario di Alfredo, domiciliato in Resina (Napoli) vincolata L.	3.000 —
»	88470 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mortellaro Concettina fu Francesco, moglie di Inghilleri Francesco, domiciliata in Roma per l'usufrutto: Garofalo Vincenzina fu Salvatore vedova di Mortellaro Francesco, domiciliata in Siracusa »	600 —
5 % Prestito Nazionale	23577	Villaggi Giovanni di Mariano, domiciliato in New York	50 —

Roma, 29 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale:* BORGIA.

(6584)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 255.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	74.99	Oro	368.23
Svizzera	369.84	Belgrado	33.76
Londra	92 662	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.683	Albania (Franco oro)	366.25
Spagna	211.87	Norvegia	5.107
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.552	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.689	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.30
Peso Argentino Oro	14.84	Rendita 3.50 % (1902)	65.40
Peso Argentino Carta	6.51	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.084	Consolidato 5 %	82.35
Dollaro Canadese	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %	77.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 256.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 dicembre 1930 - Anno IX

Francia	74.97	Oro	368.19
Svizzera	369.90	Belgrado	33.80
Londra	92.676	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.685	Albania (Franco oro)	366.40
Spagna	213.22	Norvegia	5.107
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.553	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.689	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.325
Peso Argentino Oro	14.86	Rendita 3.50 % (1902)	65.25
Peso Argentino Carta	6.515	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.082	Consolidato 5 %	82.475
Dollaro Canadese	19.085	Obblig. Venezie 3.50 %	77.375

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.